



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPPIO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 17.07.2009
Esecutivo dal 28.08.2009**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza
- Art. 6 - Sanzioni

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 7 - Comportamenti vietati
- Art. 8 - Altre attività vietate
- Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 10 - Rifiuti
- Art. 11 - Centro Raccolta Loc. Valdigalera

PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 12 - Tutela del decoro dei fabbricati
- Art. 13 - Tende su facciate di edifici
- Art. 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

PARTE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 15 - Divieti
- Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 17 - Disposizioni generali
- Art. 18 - Specificazioni

PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 19 - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 20 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 21 - Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 22 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 23 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 24 - Occupazioni per comizi e raccolte di firme

PARTE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 25 - Occupazioni con dehors
- Art. 26 - Occupazione per esposizioni di merci
- Art. 27 - Occupazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica
- Art. 28 - Occupazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 29 - Disposizioni generali
- Art. 30 - Attività artistiche estemporanee
- Art. 31 - Uso di mezzi meccanici nell'esercizio di arti e mestieri rumorosi
- Art. 32 - Trattenimenti musicali
- Art. 33 - Autorizzazione per trattenimenti musicali
- Art. 34 - Circoli privati
- Art. 35 - Diffusione sonora nei posteggi dei mercati
- Art. 36 - Abitazioni private
- Art. 37 - Strumenti musicali
- Art. 38 - Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V – MANTENIMENTO , PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 39 - Principi generali
- Art. 40 - Maltrattamento di animali
- Art. 41 - Animali molesti
- Art. 42 - Mantenimento dei cani
- Art. 43 - Iscrizione dei cani all'Anagrafe canina
- Art. 44 - Ritrovamento cani abbandonati
- Art. 45 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

TITOLO VI – SICUREZZA PUBBLICA

- Art. 46 - Trasporto di cose su autoveicoli
- Art. 47 - Recinzioni di fossi e scavi
- Art. 48 - Manomissioni di chiusini o pozzetti
- Art. 49 - Installazione di tralicci , pali , ponti
- Art. 50 - Carichi sospesi
- Art. 51 - Recinzioni dei terreni confinanti con l'area pubblica
- Art. 52 - Fumi ed esalazioni
- Art. 53 - Protezioni in occasione di lavori
- Art. 54 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 55 - Divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni
- Art. 56 - Uso delle risorse idriche
- Art. 57 - Campeggio abusivo
- Art. 58 - Segnalazione dei cantieri edili
- Art. 59 - Recinzione ed illuminazione dei cantieri stradali
- Art. 60 - Scarico dei materiali, nettezza della strada
- Art. 61 - Occupazione di suolo pubblico con cantieri edili
- Art. 62 - Trasporto di materiali di risulta e degli inerti
- Art. 63 - Ostruzione della sede stradale con macchine operatrici

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 64 - Abrogazioni

TITOLO VIII – SANZIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto del comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, l'ordinato svolgersi delle attività socio – economiche - culturali e contribuire ad una più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Art 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini descritti nel precedente articolo 1, detta norme, autonome e/o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di :
 - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Quietè pubblica e privata;
 - Protezione e tutela degli animali;
 - Cantieri e depositi stradali;
 - Esercizi pubblici;
 - Attività commerciali in genere.
2. Oltre alle norme contenute e richiamate dal presente regolamento , dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dalla autorità comunale, nonché tutte le ordinanze emesse in esecuzione dei singoli articoli del presente Regolamento.
3. Devono essere inoltre osservati gli ordini impartiti dagli organi di Polizia Municipale, dai funzionari comunali e dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Quando nel testo ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna specificazione, deve intendersi il presente Regolamento.

Art 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale, tutto lo spazio urbano ed in particolare:
 - Il suolo di dominio pubblico, ovvero il dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le vie e le strade aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Edilizio;
 - I giardini pubblici e tutto il verde pubblico in genere;
 - I monumenti e le fontane;
 - Le facciate degli edifici e di ogni altro manufatto la cui stabilità e decoro debbano essere salvaguardati;
 - Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nei punti precedenti;

2. Per fruizione dei beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni , nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche se di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione in questi casi.

Art 4 Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica autorizzazione o concessione, questa deve essere richiesta sulla modulistica all'uopo predisposta dai competenti uffici comunali, eventualmente resa legale ed indirizzata al Sindaco o ai responsabili dei vari settori e servizi.
2. L' istanza di cui al punto precedente deve essere altresì corredata da tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali, ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici comunali , competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano , in via generale , in conformità a quanto disposto in materia di procedimenti amministrativi i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba esservi allegata. Qualora in via generale non sia possibile determinare la documentazione da allegarsi, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica , concedendo altresì un congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire in forma scritta con provvedimento motivato.
5. Le concessioni o le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, possono essere rinnovate , ove nulla osti , per lo stesso periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto , prima della scadenza e con istanza formulata ai sensi del comma 1 del presente articolo , dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il responsabile del servizio competente a rilasciare le autorizzazioni e le concessioni, può revocare con provvedimento motivato , le concessioni o le autorizzazioni che risultano utilizzate in maniera difforme dalle disposizioni regolamentari o dalle condizioni cui siano state subordinate , nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di utilità e sicurezza pubblica.

Art 5 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito in via generale agli addetti al Comando Polizia Municipale e in via speciale limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, ai

funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e ove consentito, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli addetti al Comando Polizia Municipale e tutti i funzionari indicati nel punto precedente, possono nell'esercizio delle proprie funzioni , avere libero accesso ed effettuare ispezioni , negli atrii, nelle scale degli stabili , nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei magazzini, nelle officine, negli stabilimenti ed in genere nei locali pubblici o in altri luoghi, purché diversi dalla privata dimora. Gli stessi possono assumere informazioni , procedere a rilievi segnaletici descrittivi ed ad ogni altra operazione tecnica , quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni di regolamento, per individuare i responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere , senza limitazione alcuna , gli appartenenti ad altri organi o corpi di Polizia dello Stato o della Regione.

Art 6 Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata , riportata al titolo VIII del Regolamento.
2. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso delle concessioni o delle autorizzazioni in maniera difforme dalle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute , oltre all' irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione secondo quanto previsto nel titolo VIII.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la procedura e la sanzione prevista dalla norma speciale . Nel caso in cui la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, si applica anche la sanzione prevista dalla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora dalla violazione di norme di regolamento e dalla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, il responsabile è tenuto al rimborso delle spese occorrenti per il loro ripristino.
7. Ove il responsabile sia minore o incapace , l'onere del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e del rimborso, spetterà a chi esercita la potestà parentale o chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace , salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

PARTE PRIMA

**DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA
SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

Art 7 Comportamenti vietati

1. In tutto il territorio comunale a salvaguardia della sicurezza e del decoro del patrimonio pubblico è vietato:

- a) Manomettere, danneggiare o usare impropriamente il suolo pubblico o di uso pubblico, nonché le attrezzature o gli impianti su di esso installati;
- b) Imbrattare o danneggiare strade , piazze , monumenti , fontanelle ,edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via ;
- c) Rimuovere , manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine , fontanelle , attrezzi per giochi, segnaletica stradale , cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta , altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o di pubblica utilità;
- d) Arrampicarsi sui monumenti , sui pali, arredi, segnaletica e su altri beni pubblici;
- e) Affiggere manifesti pubblicitari e quant'altro di propria iniziativa , sia negli spazi a ciò destinati , che al di fuori degli stessi ;
- f) Lanciare sul suolo pubblico o collocare sui veicoli in sosta volantini pubblicitari o simili ;
- g) Installare paline o altre strutture similari al fine di esercitarvi la pubblicità ;
- h) Collocare alcunché sui beni pubblici;
- i) Praticare giochi di qualsiasi genere sulle piazze , strade pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi , spiagge ed altri luoghi destinati alla circolazione e sosta dei veicoli e dei pedoni ;
- j) Compiere presso le fontanelle pubbliche e le colonnine degli impianti idrici portuali operazioni di lavaggio di panni , nonché curare la propria igiene personale ;
- k) Sulle aree di circolazione pubblica è fatto divieto di lavare veicoli, anche se tali operazioni siano eseguite senza fare uso di acque provenienti dalla rete idrica comunale;
- l) Approvvigionare acqua dalle fontanelle pubbliche e dalle colonnine degli impianti idrici portuali , con taniche di capacità superiore a litri 10 per persona, nonché rifornire ruolottes , Caravan o autocaravan ;
- m) Il bivacco , anche nelle ore notturne ed il pernottamento all'aperto sulle spiagge, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito , con l'utilizzo di sacchi a pelo o altre attrezzature ;
- n) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade , nelle piazze , sui marciapiedi , sotto i portici e nei giardini pubblici , recando intralcio e disturbo ovvero ostruire le soglie dell'ingresso ;
- o) Ostruire o lasciare cadere oggetti o liquidi nei pozzetti e nelle condotte di raccolta delle acque meteoriche ;
- p) Spostare , manomettere o imbrattare i cestini ed i cassonetti porta rifiuti;
- q) Accendere fuochi per bruciare residui di potature degli alberi, falciatura di erbacce, salvo quanto disposto dalla normativa regionale in materia forestale;
- r) Accendere fuochi per bruciare materiali di risulta dei cantieri edili, rifiuti cartacei, materiale plastico e similari;
- s) Sparare mortaretti, petardi e oggetti pirotecnicici consentiti dalle vigenti disposizioni in materia , nelle strade , nelle piazze e nei luoghi soggetti a passaggio pubblico.

Art 8 Altre attività vietate

1 A tutela della incolumità e dell' igiene pubblica è vietato :

- a) Utilizzare balconi o terrazze , cortili e pertinenze dei fabbricati come luogo di deposito di relitti , rifiuti, o altri simili materiali , salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali , a patto che vengano rimossi nel più breve tempo possibile ;
- b) Collocare su finestre , balconi e terrazzi verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili , o comunque verso l'esterno , qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta. Gli infissi di ogni genere, tende insegne e lampade devono essere solidamente assicurate per impedire che siano divelte dal vento;
- c) Procedere all' innaffiatura di vasi di fiori e piante collocati all'esterno delle abitazioni o delle attività commerciali , bagnando o insudiciando il suolo pubblico ;
- d) Procedere alla pulizia di tappeti, stuioie, stracci, tovaglie , o simili quando ciò determini insudiciamento del suolo pubblico;
- e) Installare antenne per la ricezione dei canali televisivi via etero, parabole per la ricezione dei canali televisivi via satellite e impianti di condizionamento d'aria sulle facciate dei fabbricati e degli stabili prospettanti sulla via pubblica;
- f) Stendere o comunque tenere esposti panni , biancheria e simili , fuori dalle finestre e sui terrazzi prospicienti sulla strada pubblica;
- g) Disperdere sul suolo pubblico lo scarico della condensa dei condizionatori d'aria o farlo confluire all'interno di contenitori alloggiati sui marciapiedi.

Art 9 Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1 Fatta salva l' applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere lasciare cadere anche piccole quantità di cartacce , lattine vuote, materie solide e liquide sugli spazi od aree pubbliche , sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.
- 2 E' vietato il gettito alla rinfusa di rifiuti di qualsiasi natura.
- 3 E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante utilizzazione di strutture collocate , anche temporaneamente , su aree o spazi pubblici , o di uso pubblico , di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

- 4 L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento delle attività autorizzate , anche se temporanee.

- 5 I proprietari di aree private non recintate e confinanti con le pubbliche vie non recintate in conformità al Regolamento Edilizio , hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 6 Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia delle suddette aree , è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via .Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi di plastica debitamente sigillati e conferiti all'interno dei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art 10 Rifiuti

1 Ai fini della regolamentazione circa il corretto deposito, il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti urbani in maniera differenziata si premette quanto segue:

- **Raccolta differenziata:** Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al momento della raccolta ovvero, per frazione organica umida, anche al momento del trattamento.
- **Frazione organica umida:** Rifiuti organici putrescibili ad alto tenore di umidità quali frutta, verdura, pesce, carne, pasta, scarti di cucina, fondi di caffè, tovaglioli e fazzoletti di carta usati, escrementi da lettiera di piccoli animali domestici, alimenti avariati e simili.
- **Rifiuti indifferenziati:** Cassette audio e video, CD e DVD, piatti e posate di plastica, bacinelle, giocattoli, penne, pannolini, polveri derivanti da pulizie domestiche, scarpe, lampadine e simili.
- **Plastica e lattine:** bottiglie di acqua minerale, di olio, di latte e simili, buste sacchetti e vaschette, contenitori per alimenti e simili, flaconi per detersivi, lattine in alluminio.
- **Vetro:** Bottiglie, vasi, bicchieri, barattoli ed altri materiali in vetro.
- **Carta e cartone:** giornali, riviste, volantini pubblicitari, scatole di alimenti, libri quaderni, carta da fotocopie usata e simili.

2 Il conferimento dei rifiuti concernenti la raccolta differenziata deve avvenire secondo le modalità e gli orari di seguito indicati:

a) **UTENZE DOMESTICHE**

Centro urbano e frazioni:

- Carta e cartone: conferimento nei cassonetti di colore bianco, tutti i giorni 24 ore su 24.
- Vetro: conferimento nei cassonetti di colore azzurro, tutti i giorni 24 ore su 24.
- Plastica e lattine: conferimento nei cassonetti di colore giallo, tutti i giorni 24 ore su 24.

- Frazione organica umida: conferimento nei cassonetti di colore marrone, tutti i giorni dalle ore 19,00 fino alle ore 06,30 del giorno successivo.
- Rifiuti indifferenziati: conferimento nei cassonetti di colore verde, tutti i giorni dalle ore 19,00 alle ore 06,30 del giorno successivo.

Centro Storico:

- Carta e cartone: conferimento nei cassonetti di colore bianco dislocati lungo il perimetro del centro storico, tutti i giorni 24 ore su 24.
- Vetro: conferimento in appositi contenitori di colore azzurro dislocati lungo il perimetro del centro storico, tutti i giorni 24 ore su 24.
- Plastica e lattine: conferimento nei cassonetti di colore giallo dislocati lungo il perimetro del centro storico, tutti i giorni 24 ore su 24.
- Frazione organica umida: conferimento nei cassonetti di colore marrone dislocati lungo il perimetro del centro storico, tutti i giorni 24 ore su 24.
- Rifiuti indifferenziati: raccolta in appositi sacchetti di colore verde da depositare presso la soglia di casa tutti i giorni dalle ore 06,30 alle ore 09,00.

b) UTENZE NON DOMESTICHE

Centro urbano e frazioni:

- Carta e cartone: conferimento nei cassonetti di colore bianco, tutti i giorni 24 ore su 24. In alternativa il conferimento, a cura dei produttori, potrà avvenire presso l'area di raggruppamento ubicata in Loc.“ Valdigalera” dal lunedì al sabato, nelle ore antimeridiane dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed in quelle pomeridiane dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
- Vetro: conferimento nei cassonetti di colore azzurro, tutti i giorni 24 ore su 24.
- Plastica e lattine: conferimento nei cassonetti di colore marrone, tutti i giorni dalle ore 19,00 fino alla ore 06,30 del giorno successivo.
- Rifiuti indifferenziati: conferimento nei cassonetti di colore verde, tutti i giorni dalle ore 19,00 alle ore 06,30 del giorno successivo.

Centro storico:

- Carta e cartone: raccolta presso il domicilio del produttore, tutti i giorni dalle ore 09,00. Il deposito dovrà avvenire dalle ore 08,00 alle ore 09,00.
- Vetro: conferimento in appositi contenitori di colore azzurro dislocati lungo il perimetro del centro storico, tutti i giorni 24 ore su 24.
- Plastica e lattine: conferimento nei cassonetti di colore giallo dislocati lungo il perimetro del centro storico, tutti i giorni 24 ore

- Frazione organica umida: ritiro presso il domicilio del produttore, tutti i giorni dalle ore 09,00 con deposito all'orario di chiusura dell'attività ed entro le ore 09,00.
 - Rifiuti indifferenziati: ritiro presso il domicilio del produttore, tutti i giorni dalle ore 09,00, con deposito degli stessi all'orario di chiusura dell'attività, ed entro le ore 09,00.
- 3 I rifiuti domestici ingombranti e/o ferrosi di origine domestica (mobili, materassi ed elettrodomestici dismessi) saranno ritirati al domicilio degli utenti, previo accordo telefonico con i responsabili del servizio di raccolta.
- 4 Tutti gli utenti per il conferimento dei rifiuti sono obbligati a:
- a) Conferire i cartoni all'interno degli appositi cassonetti riducendoli di volume, mediante pressatura e/o piegatura.
 - b) Conferire i sacchetti contenenti i rifiuti indifferenziati e umidi/organici all'interno degli appositi cassonetti, dopo averli debitamente sigillati.
 - c) Conferire all'interno degli appositi cassonetti, i contenitori di plastica e le lattine dopo averli preventivamente svuotati del contenuto ed opportunamente ripuliti. Le bottiglie di plastica dovranno altresì essere ridotte di volume mediante schiacciamento.
- 5 I commercianti su area pubblica, al termine delle operazioni di vendita, sono obbligati a lasciare il posteggio assegnato, nonché le sue pertinenze, perfettamente puliti, raccogliendo i rifiuti per conferirli successivamente, in forma differenziata, all'interno degli appositi cassonetti.
- 6 E' vietato abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali, sotterranee e in atmosfera.
- 7 E' vietato gettare versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
- 8 E' vietato depositare all'interno dei contenitori porta rifiuti (cestini) dislocati nel centro urbano, qualsiasi tipo di rifiuto, immondizia e residui provenienti da attività lavorative.
- 9 E' vietato depositare all'interno dei contenitori o nelle pertinenze delle aree lungo le quali gli stessi sono dislocati, rifiuti domestici ingombranti e/o ferrosi.
- 10 E' fatto assoluto divieto depositare all'interno dei cassonetti in tutto il territorio comunale, seppure in modica quantità, inertii derivanti da piccole manutenzioni domestiche.

Art. 11.Centro Raccolta Loc. Valdigalera.

1. Nell'area sita in Loc. Valdigalera è stata istituita un'area di raggruppamento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, nella quale, attraverso idonei contenitori, possono essere conferiti direttamente dagli utenti i seguenti rifiuti:
 - a) Rifiuti ingombranti e/o ferrosi di origine domestica;
 - b) Carta ed imballaggi di carta e cartone;
 - c) Frigoriferi, congelatori e condizionatori;
 - d) Televisori, computer e materiale elettronico in genere;
 - e) Lavatrici, lavastoviglie e scaldaacqua;
 - f) Scarti della cura del verde pubblico/privato;
 - g) Inerti da piccole manutenzioni domestiche in misura non superiore a 0,50 metri cubi.
2. I rifiuti descritti nel comma 1 possono essere conferiti, a cura dei detentori, entro i seguenti orari:
Dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art 12 Tutela del decoro dei fabbricati

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie , strade piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico , devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. Essi hanno altresì l'obbligo di procedere alla manutenzione straordinaria e/o al rifacimento delle tinteggiature qualora eventi straordinari pregiudichino il buono stato di conservazione .
2. Qualora si renda necessario ,per il grave stato di abbandono e degrado delle facciate degli edifici di cui al comma precedente che comporti pregiudizio per la sicurezza,l'incolumità e l'igiene pubblica, il Sindaco, con proprio provvedimento contingibile ed urgente, ordina ai proprietari dell'immobile di procedere al ripristino delle facciate in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento edilizio.
3. Qualora le circostanze di cui al punto precedente non comportino pericoli per la sicurezza,l'incolumità e l'igiene pubblica , il responsabile del servizio competente con proprio provvedimento , ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate.

Art 13 Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti dalle norme nazionali e regionali , in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico , o comunque visibili da esso , tende con colore e caratteristiche che non siano autorizzate dal competente ufficio tecnico comunale .
2. In occasione della richiesta della autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base ai colori consentiti dal Regolamento edilizio comunale , deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende che si vuole installare .
3. Il Sindaco, nell'ambito delle sue prerogative di direttive e di indirizzo politico amministrativo, con proprie ordinanze può individuare strade e zone di particolare interesse architettonico o ambientale , nelle quali vietare la collocazione di tende di cui ai commi precedenti.
4. La collocazione di tende sulle facciate delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, è oggetto di specifica autorizzazione comunale .

Art 14 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

- 1 A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse storico- ambientale e a tutela della sicurezza stradale e della incolumità pubblica , sono interdette al commercio su area pubblica , anche in forma itinerante , le aree e le località seguenti:

- a) S.S. 133 bis dall'abitato di Santa Teresa Gallura all'incrocio con la strada che porta alla frazione di San Pasquale;
- b) S.P. 90 dall'incrocio con la S.S. 133 Bis fino al confine territoriale del Comune ;

- c) Diramazione S.P. per Capo Testa dall'incrocio con le strade comunali fino al Faro ;
 - d) Tutte le strade , piazze e vie situate nel centro storico;
- 2 Sono escluse dal divieto le aree destinate al mercato settimanale, al mercato serale estivo e quelle degli stalli regolarmente autorizzati , limitatamente all'orario in cui è consentito l'esercizio della attività;
- 3 E' fatto assoluto divieto ai titolari dei posteggi regolarmente autorizzati entro le aree descritte al punto precedente , installare manufatti di sorta , anche precari nonché utilizzare per la vendita della propria merce automezzi, ombrelloni, strutture e banchi di vendita fatiscenti;
- 4 Sono altresì escluse dal divieto di cui al comma 1, le aree cimiteriali limitatamente al giorno di commemorazione dei defunti .

PARTE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art 15 Divieti

- 1 Nei viali , giardini e passaggi pubblici è vietato :
 - a) Cogliere i fiori , strappare fronde o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi , alle panchine , alle fontane , alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto posto ad ornamento della cosa pubblica.
 - b) Passeggiare sui margini erbosi dei viali , entrare nelle aiuole e in qualunque altra parte non destinata al pubblico passaggio od introdurvi cani o altri animali;
 - c) Transitare con cavalli , con velocipedi, ciclomotori, motocicli e veicoli di qualsiasi genere nei viali interni dei giardini pubblici destinati esclusivamente ai pedoni;
 - d) Salire sugli alberi ,scuoterli , appendervi od affiggervi qualsiasi cosa .

Art 16 Disposizioni sul verde privato

- 1 In conformità a quanto stabilito dal C.d.S. , quando nei fondi e comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in prossimità delle strade aperte al pubblico transito sia veicolare che pedonale , sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale , i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla potatura di fronde e rami in maniera da evitare situazioni di pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con le strade aperte al pubblico transito, compromettono la visibilità della strada, nonché della segnaletica stradale, i proprietari hanno l'obbligo di potare gli alberi e le siepi in maniera da ripristinare la visibilità e non occultare i segnali stradali.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie e quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di terreni ubicati in zone urbane e periurbane devono provvedere alla pulizia e risanamento dei terreni inculti , provvedendo al mantenimento degli stessi .
5. Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi , i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili , hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale .

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art 17 Disposizioni generali

- 1 A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano , è vietato occupare lo spazio e l'area pubblica , gli spazi ad essi sottostanti e/o soprastanti, senza preventiva autorizzazione o concessione della autorità comunale .
- 2 Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione :
 - a) Le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico ;
 - c) Le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie , non recitante a norma del vigente regolamento edilizio comunale .
- 3 Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 del C.d.S. , le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici indicati nel precedente comma, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali , sulla compatibilità della occupazione in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio stradale ed urbanistico , della sicurezza e l'incolinità pubblica .
- 4 Qualora le modalità , la durata della occupazione e il tipo di occupazione lo rendano necessario , l'autorità comunale può imporre al titolare della autorizzazione , specifiche prescrizioni .
- 5 L'autorizzazione per l'occupazione delle aree descritte nel precedente comma 2 può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare,deve essere altresì sempre negata o revocata ,quando si riscontra un pregiudizio per la sicurezza e l'incolinità pubblica ,quando ricorrono le ipotesi descritte nel precedente comma 3.
- 6 La Disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione sia necessario o meno conseguire autorizzazione o concessione edilizia ;
- 7 Fermo restando quando stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia , alle disposizioni del vigente regolamento sul commercio in sede fissa su area pubblica , nonché alle speciali determinazioni della giunta comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze .
- 8 Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo che sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art 18 Specificazioni

- 1 Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma degli articoli successivi possono essere permanenti e temporanee, così come disciplinato dal vigente regolamento T.O.S.A.P.
- 2 Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
- 3 Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito pulito e libero da ogni struttura, nelle condizioni preesistenti al momento del rilascio della concessione.

PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art 19 Occupazioni per manifestazioni

- 1 Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti , di aree o spazi pubblici o di uso pubblico , è tenuto a presentare al responsabile dell'Ufficio Tributi , richiesta di autorizzazione su apposito modulo di domanda predisposto dal predetto responsabile del servizio.
- 2 L'accoglimento delle richiesta di autorizzazione per manifestazioni che riguardino giardini pubblici , isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato all'ordine cronologico di presentazione delle domande .
- 3 L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per la occupazione qualora la stessa avvenga senza installazione di manufatti. Nel caso in cui l'occupazione debba avvenire posizionando strutture precarie, l'istanza e la relativa documentazione deve essere presentata almeno quarantacinque giorni prima della occupazione.
- 4 Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata , il titolare dell'autorizzazione , deve essere sempre presente ed è tenuto a vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art 20 Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'effettuazione di spettacoli viaggianti quali attività circensi, luna park e simili è consentita nelle aree che saranno identificate con specifico provvedimento del Sindaco.
2. In caso di una pluralità di richieste riferite allo stesso periodo e per la stessa area individuata ai sensi del comma precedente , si provvederà all'assegnazione dell'area tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia , mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente arrecati . La determinazione della somma da versare a titolo di garanzia è stabilita di volta in volta dal responsabile del Settore Opere Pubbliche in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata nonché al periodo di durata.
4. Il deposito cauzionale sarà svincolato, successivamente al sopralluogo di constatazione dal quale si evinca che non sono stati apportati danni.

Art 21 Occupazioni con elementi d'arredo

- 1 A quanti esercitano attività commerciali, in locali prospettanti su pubblica via, ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi fioriere, rispettando i seguenti parametri:

- a) Le fioriere devono essere di tipo omogeneo per strada o piazza, in terracotta a semicerchio e, le piante contenute all'interno devono essere curate ed innaffiate giornalmente;
 - b) Le predette occupazioni possono essere autorizzate anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare l'arredo urbano e la situazione ambientale nella via in cui risiedono.
- 2 Il Sindaco, con proprio provvedimento di direttiva, per ogni occupazione effettuata con fioriere di cui al comma 1 lett. a) e b) stabilisce il numero, la quantità e la tipologia delle stesse.
- 3 La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni delle fioriere, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4 Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del Comando Polizia Municipale.

Art. 22 Occupazioni con strutture pubblicitarie

- 1 Fermo restando quanto previsto in proposito dall'art. 20 C.d.S. , dall'art. 7 comma 1 lett e) del Regolamento e dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente , su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, senza specifica autorizzazione per l'occupazione.
- 2 Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree e spazi verdi , compresi viali alberati.
- 3 Non è consentito collocare sui veicoli in sosta cartelloni o similari strutture finalizzate all'esercizio della pubblicità di attività commerciali, eventi, prodotti e manifestazioni.
- 4 La sosta sulla sede stradale con un veicolo allestito ai sensi del precedente comma 3, sarà sempre considerato abusivo e pertanto sanzionato anche ai sensi del vigente Regolamento T.O.S.A.P.

Art 23 Occupazione per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo pubblico per l'effettuazione di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità , l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento , deve darne comunicazione, oltre che al competente Ufficio Tecnico comunale (Settore Opere Pubbliche) , anche al Comando Polizia Municipale.
2. La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere l'esatta indicazione del luogo di intervento , le modalità di esecuzione del medesimo e

la sua durata al fine di consentire al Settore della Polizia Municipale la predisposizione della relativa Ordinanza di cui all'art. 7 del CdS. Quando

l'intervento riveste carattere di urgenza, la comunicazione può essere inviata a mezzo fax.

3. Per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, allorchè i lavori interessino la sede stradale, i soggetti dei cantieri di cui al comma 1 devono apporre, a propria cura e spese, la segnaletica temporanea prevista dal vigente Codice della Strada.
4. Successivamente agli interventi di manutenzione descritti nel comma 1, il suolo pubblico dovrà essere ripristinato secondo le disposizioni contenute nel Regolamento comunale sulla manomissione e rottura del suolo pubblico.

Art 24 Occupazioni per comizi e raccolte di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree e spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum , nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum , è concessa previa verifica delle compatibilità con le esigenze della circolazione veicolare e pedonale. L'autorizzazione deve essere richiesta anche a mezzo fax almeno dieci giorni prima.
2. Nel periodo compreso tra il 01 Maggio ed il 20 Ottobre all'interno del perimetro del centro storico racchiuso dalle vie Lamarmora, Genova, Carlo Felice, Po', Viale Bechi, Imbriani, Verdi , Piazza San Vittorio, non sono consentite occupazioni per le finalità di cui al comma precedente.

PARTE III

DISPOSIZIONE PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art 25 Occupazioni con dehors

- 1 Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico per posizionarvi Dehors , tende solari , ombrelloni e simili alle seguenti condizioni :
 - a) gli elementi posti a delimitazione dell'occupazione devono essere tenuti efficienti e in buono stato di manutenzione nonché essere ancorate saldamente (ove prevista) alla struttura portante.
 - b) Le tende parapluie, gli ombrelloni e le altre strutture similari per la copertura degli spazi in concessione devono sempre essere pulite, prive di strappi e/o scuciture, che ne pregiudichino la funzionalità e l'estetica, così come prescritto nel Regolamento Comunale di riqualificazione dei Dehors.
- 2 E' fatto assoluto divieto fissare la struttura ancorandola al suolo pubblico con tasselli, staffe, viti e quant'altro;
- 3 L'occupazione del suolo pubblico può avvenire solo come specificatamente previsto nell'allegato B) del Regolamento Comunale sulla riqualificazione dei Dehors. Non è comunque consentita l'occupazione nella parte antistante gli ingressi delle abitazioni o le pertinenze di altri edifici e/o altre attività commerciali.
- 4 E' fatto assoluto divieto lavare i de hors, i tavolini e le sedie con getti d'acqua a pressione, creando rigagnoli e/o ristagni d'acqua.
- 5 Le fioriere eventualmente collocate a delimitazione degli spazi da occupare, devono essere conformi alle indicazioni contenute nel regolamento Comunale sulla riqualificazione dei Dehors.

Art 26 Occupazione per esposizione di merci

- 1 A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via , può essere rilasciata l'autorizzazione alla occupazione di una porzione limitata di suolo pubblico al fine di esporvi le merci in vendita alle seguenti condizioni :
 - a) l'esposizione delle merci alimentari destinate al consumo umano , deve avvenire previa protezione degli stessi , secondo le normative igienico-sanitarie;
 - b) non possono essere utilizzate delle strutture se non preventivamente approvate dai competenti uffici comunali ;
- 2 Lo spazio massimo concedibile è di cinque metri quadrati. Tale spazio deve essere pari a metri uno di profondità (comunque entro i limiti del marciapiede) e cinque metri misurati lungo la facciata del locale . Non sono ammesse occupazioni davanti alle porte di accesso al locale medesimo.
- 3 Lo spazio indicato nel comma precedente può essere ampliato allorché si

verifichino **tutte** le seguenti condizioni :

- a) quando l'esercizio commerciale ricada in una zona non soggetta a traffico veicolare ;
 - b) quando la facciata del locale prospettante sull'area pubblica abbia un'estensione superiore a MI 5.
Non sono consentite deroghe sulla profondità dell'occupazione, che dovrà essere contenuta entro un metro lineare e comunque non oltre il limite del marciapiede.
- 4 Non è consentito posizionare fioriere sulla strada a delimitazione dell'ingresso dei locali commerciali ed artigianali.

Art 27 Occupazione per l'esercizio del commercio su area pubblica

- 1 Fermo restando quanto previsto dal Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica e dall'art. 17 del Regolamento , le occupazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica (posteggio) , possono essere concesse dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, previo accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente.
- 2 Le concessioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate nei limiti previsti dal Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche .
- 3 All'interno dello spazio pubblico autorizzato devono essere sistemati oltre che strutture di vendita, quali banchi ed ombrelloni, anche gli automezzi utilizzati per il trasporto delle merci.
- 4 Non è consentito, anche ai soli fini espositivi, depositare la merce al di fuori degli spazi autorizzati, ancorchè lo spazio pubblico adiacente e dato in concessione a terzi sia momentaneamente libero.
- 5 Gli orari di vendita sono individuati con provvedimento del Sindaco.

Art 28 Occupazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante

- 1 I titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica e i produttori agricoli, per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, possono effettuare la vendita dei loro prodotti senza necessità di conseguire l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
- 2 L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante non è consentito nelle aree e negli spazi di cui all'art. 14 del Regolamento.
- 3 La vendita delle merci da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo deve avvenire direttamente dagli automezzi adibiti al trasporto delle merci, senza depositare alcunchè sul suolo pubblico.

- 4 Non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli adibiti alla vendita devono essere spostati e posizionati ad oltre 500 metri dal punto precedentemente occupato.

- 5 Per pubblicizzare le merci poste in vendita è vietato l'utilizzo di megafoni, altoparlanti e quant'altro possa recare disturbo alla quiete pubblica.
- 6 L'attività di vendita non deve comunque superare i seguenti orari:
mattino: 09,30 – 14,00 pomeriggio: 17,30 – 20,30.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art 29 Disposizioni generali

- 1 E' vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori e suoni, dalle h. 23.00 alle h.09.00.
- 2 Senza preventiva autorizzazione da rilasciarsi a cura del Comando Polizia Municipale è vietato l'uso di megafoni e/o altoparlanti per pubblicizzare riunioni, sagre, feste e quant'altro .
- 3 Chiunque eserciti un'arte , un mestiere o un' industria , deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini .
- 4 E' vietato l'impianto di attività lavorative che comportino l'uso di macchine rumorose nelle pertinenze e nei fabbricati adibiti a civile abitazione.
- 5 Ai titolari delle officine meccaniche, non è consentito intervenire sui veicoli in avaria nelle aree e spazi pubblici alle stesse adiacenti.
- 6 Nei casi in cui l'impianto delle attività indicate nel comma 3. comporti disturbo o molestia della quiete pubblica e/o privata , il Sindaco , su motivata proposta degli uffici comunali nonché dell' Azienda Sanitaria Locale , può vietare l'esercizio della attività.
- 7 E', inoltre, vietato l'uso di amplificatori sonori esterni agli edifici, salvo che in caso di manifestazioni autorizzate.

Art 30 Attività artistiche estemporanee

- 1 Chi esercita attività artistiche estemporanee quali ad esempio quello di funambolo, mangiafuoco, mimo, suonatore, cantanti, etc. deve essere preventivamente autorizzato dai competenti uffici comunali.
- 2 Gli spettacoli dei soggetti indicati nel precedente comma sono di norma consentiti in tutte le aree pubbliche a condizione che le esibizioni abbiano una durata di un'ora ed avvengano senza intralciare l circolazione pedonale e veicolare.
- 3 Per l'esercizio degli spettacoli indicati al comma 1 deve essere inoltrata istanza di autorizzazione, al Responsabile del Comando Polizia Municipale, tre giorni prima dell'effettuazione dello spettacolo.
- 4 Il Responsabile del Settore Polizia Municipale, sentito il Sindaco, in ordine alle problematiche di ordine pubblico ed in relazione al periodo di effettuazione degli spettacoli, negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

Art 31 Uso di mezzi meccanici nell'esercizio di arti o mestieri rumorosi

- 1 In tutto il territorio comunale l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle arti e mestieri rumorosi, sono consentiti nei limiti dei seguenti orari:

- a) Dal 01 ottobre al 30 Aprile dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
 - b) Dal 01 Maggio al 30 Settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
- 2 Nei casi di comprovata necessità e di pubblico interesse il Sindaco, con proprio provvedimento motivato, può stabilire l'uso delle apparecchiature suddette in giorni e orari diversi.
- 3 Le limitazioni previste dal comma 1 non si applicano nelle zone, che in base allo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'artigianato.

Art 32 Trattenimenti musicali

- 1 I titolari di esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli e trattenimenti pubblici, i titolari di sale giochi, ubicate in tutto il territorio comunale, possono diffondere musica all'interno dei locali a mezzo di impianti di riproduzione fonografica, radio, televisione ed esibizioni dal vivo secondo le condizioni e gli orari seguenti:
 - a) La musica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno;
 - b) La musica deve essere diffusa dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nelle ore antimeridiane e dalle ore 19.00 alle ore 01.00 in quelle serali /notturne ;
 - c) Può essere concessa una deroga ai limiti orari di cui al precedente paragrafo di due ore a condizione che il locale, in relazione alle caratteristiche tecnico costruttive, sia completamente insonorizzato. L'insonorizzazione deve essere debitamente certificata da un professionista abilitato, e comunque la musica non deve essere udita all'esterno del locale.
- 2 I titolari di licenze di pubblica sicurezza per l'esercizio di attività di pubblico spettacolo o pubblico trattenimento (discoteche e similari), nonché i titolari di circoli privati in possesso della licenza di pubblica sicurezza per l'effettuazione di spettacoli e /o trattenimenti per i soli soci, devono osservare le seguenti prescrizioni :
 - a) La musica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno;
 - b) I titolari degli esercizi pubblici sopra indicati, i cui locali sono ubicati ad una distanza superiore a trecento metri dai centri urbani o turistici, possono diffondere la musica in deroga alla norma indicata nel comma 2 lett. a), a condizione che la stessa sia udibile in un raggio circoscritto di cinquanta metri dal locale stesso.

- 3 Ai titolari esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi all'interno dell'area delimitata dalle vie: Carlo Alberto, Regina Margherita, Carlo Felice, Po', Bechi, del Mare, Imbriani, Loc. Rena Bianca, Verdi, Lamarmora e Colombo, è consentito effettuare manifestazioni e/o spettacoli musicali temporanei con esibizioni dal vivo nelle strutture indicate dall'art. 25 del Regolamento con cadenza quindicina, sulla base di una programmazione che stabilisca una turnazione fra le richieste di autorizzazione. I pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non compresi all'interno dell'area di cui sopra, potranno effettuare le suddette manifestazioni e /o spettacoli, con cadenza quindicina sulla base di una programmazione che stabilisca una turnazione tra gli stessi esercizi distanti fra loro almeno 100 ml, calcolati considerando il percorso pedonale più breve. La turnazione verrà predisposta dal Comando Polizia Municipale, competente ai fini dell'istruttoria delle pratiche, e le istanze dovranno essere protocollate entro i dieci giorni antecedenti il periodo di riferimento.
- 4 Non è consentito l'uso del suolo pubblico per effettuare intrattenimenti e/o spettacoli da parte dei titolari/gestori dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande contestualmente ad eventi e manifestazioni patrocinati dall'Amministrazione Comunale.
- 5 Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare, affinché all'uscita dai locali nonché nelle immediate vicinanze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art 33 Autorizzazione per trattenimenti musicali

- 1 I titolari di esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. L'esercizio di tali attività deve essere necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
- 2 I soggetti di cui al precedente comma, che intendano effettuare temporaneamente spettacoli con diffusione di musica dal vivo, devono ottenere apposita autorizzazione in osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S. in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici.
- 3 Al fine di ottenere la predetta autorizzazione temporanea, deve essere presentata dal richiedente la seguente documentazione:
 - a. Domanda in bollo contente i dati del richiedente e l'indicazione della autorizzazione amministrativo posseduta;
 - b. Relazione di impatto acustico resa da un tecnico abilitato ai sensi della normativa regionale vigente in materia;

- c. Dichiarazione resa da tecnico professionista abilitato che attesti l'insonorizzazione dei locali, per l'effettuazione di diffusione sonora in droga ai limiti orari al precedente art. 32, comma1, lett. c);
 - d. Nulla osta S.I.A.E..
- 4 Le richieste di autorizzazione devono pervenire almeno nei quattro giorni lavorativi antecedenti l'effettuazione degli intrattenimenti e/o spettacoli musicali.

Art 34 Circoli privati

- 1 Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni dell'art. 32 comma 2. del Regolamento.
- 2 Ai responsabili dei circoli privati è fatto assoluto divieto di effettuare manifestazioni e/o spettacoli musicali temporanei con o senza esibizioni dal vivo, su area pubblica o aperta al pubblico.

Art 35 Diffusione sonora nei posteggi dei mercati

- 1 Ai titolari dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche non è consentito, durante l'orario di vendita, effettuare la diffusione sonora mediante l'utilizzo di apparecchi ed impianti in genere.

Art 36 Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi fatte salve le eccezioni di cui ai punti successivi :
- a) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prime delle ore 08.00 e dopo le ore 21.00.
 - b) Gli apparecchi radiofonici, televisivi e quelli per la riproduzione elettroacustica devono essere utilizzati in maniera da contenere il volume delle emissioni sonore , secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art 37 Strumenti musicali

- 1 L'uso di strumenti musicali all'interno delle abitazioni è consentito dalle ore 08.00 alle ore 12.00 nelle ore antimeridiane e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 nelle pomeridiane/serali.
- 2 E' fatto comunque obbligo , entro gli orari consentiti di cui al comma precedente, adottare tutti gli accorgimenti affinché venga evitato disturbo ai vicini.

- 3 E' consentito derogare agli orari previsti nel comma 1 quando l'utilizzo degli strumenti musicali sia strettamente correlato a finalità sociali.

Art 38 Dispositivi acustici antifurto

- 1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 155 commi 4 e 5 del C.d.S., i proprietari dei veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tararlo affinché l'emissione sonora debba avere la durata massima di tre minuti. Il dispositivo di allarme non può avere un suono continuo, ma deve essere sempre modulato con una emissione alternata.
- 2 La disposizione prevista nel comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti , salvo che per la durata del segnale che, non può in ogni caso superare i dieci minuti.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art 39 Principi generali

- 1 Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2 Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3 Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato .
- 4 Chiunque detenga un animale domestico e/o da affezione , dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela .
- 5 I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo , di animali , dovranno fare visitare gli stessi da veterinari, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 6 I proprietari , o detentori a qualsiasi titolo , di animali , dovranno accudirli ed alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono .
- 7 A tutti gli animali di proprietà , o tenuti a qualsiasi titolo , dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche , fisiologiche e comportamentali .

Art 40 Maltrattamento di animali

- 1 E' vietato mettere in atto maltrattamenti o comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni legislative.
- 2 E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3 E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie .
- 4 E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per di più di otto ore giornaliere, isolargli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori e scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 5 E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- 6 E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze , percosse e costrizioni fisiche in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 7 E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti alle specie selvatiche.

- 8 E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 9 E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
- 10 E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei ; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 11 E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art 41 Animali molesti

- 1 In abitazioni private , stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino , specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete .
- 2 Gli agenti di Polizia Municipale e chiunque spetti, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui al comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata .
- 3 Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del servizio veterinario .

Art 42 Mantenimento dei cani

- 1 E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:
 - a) di munirsi, da esibire su richiesta, di paletta o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
 - c) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori.
- 2 Nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide.
- 3 I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nonché quando gli stessi sono condotti all'interno dei pubblici mezzi di trasporto.

- 4 Non è consentito condurre cani, ancorchè con museruola e guinzaglio all'interno dei pubblici esercizi e dei locali commerciali.
- 5 E' vietato condurre o far permanere cani, anche se muniti di museruola o guinzaglio, nelle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari
- 6 Sono esclusi dal divieto i cani appositamente addestrati per il salvamento, muniti di idonea certificazione, nonché quelli che accompagnano persone inabili.
- 7 Sono esclusi dall'osservanza dei precedenti commi i non vedenti che utilizzano cani di accompagnamento opportunamente addestrati.
- 8 I proprietari devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga.
- 9 E' consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani:
 - a) soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico;
 - b) da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;
 - c) delle forze di Polizia e di Soccorso quando sono utilizzati per servizio.

Art 43 Iscrizione dei cani all'anagrafe canina

- 1 I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso il Comune di residenza entro il 3° mese di vita o comunque entro 30 giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione.
- 2 Il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) lo smarrimento accidentale del cane;
 - b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'Autorità giudiziaria;
 - c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
 - d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
 - e) la variazione di residenza.

Art 44 Ritrovamento cani abbandonati

- 1 Chiunque rinvenga un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale per l'attivazione dell'intervento di cattura, per il successivo trasferimento presso un canile autorizzato.
- 2 In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino all'animale , il Comune deve provvedere a proprie spese al suo ricovero e mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.

Art 45 Trasporto di animali su mezzi pubblici

1 Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato dal regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio .

TITOLO VI
– SICUREZZA PUBBLICA –

Art 46 Trasporto di cose su autoveicoli

- 1 E' proibito caricare sui veicoli oggetti di qualsiasi genere quando non siano assicurati in modo da evitarne la caduta o quando sporgano oltre la sagoma limite prescritta.
- 2 Il trasporto a mano di oggetti pesanti e/o voluminosi deve essere fatto con le opportune cautele atte ad evitare fastidio o molestie ai pedoni.
- 3 Gli oggetti acuminati e/o taglienti , come vetri, ferri appuntiti e simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto .

Art 47 Recinzioni di fossi e scavi

1. Le vasche, le cisterne e simili, devono essere muniti di apposite protezioni, al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo.
2. Gli scavi le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite strutture a tutela della pubblica incolumità.

Art 48 Manomissioni di chiusini o pozzetti

1. E' vietato sollevare e/o aprire caditoie, chiusini , botole o pozzi ubicati sul territorio urbano , al fine di collocarvi al proprio interno, tubazioni, ancorché provvisorie, per il convogliamento delle acque bianche provenienti da impianti permanenti di aspirazione al servizio dei locali interrati.
2. Lo stesso divieto di cui al comma precedente sussiste anche per i titolari di cantieri edili che hanno necessità di aspirare l'acqua dai piani di sedime del costruendo fabbricato.
3. Le operazioni di cui al comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle persone.

Art 49 Installazione di tralicci, pali, ponti

1. La posa in opera di tralicci, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrico o altri impianti di sollevamento sul suolo pubblico o aperto al pubblico , deve essere effettuata a regola d'arte in modo da evitare pericoli a persone e/o cose .
2. Se la posa in opera degli impianti descritti al comma precedente avviene su aree private, debbono essere ancorati solidamente e/o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altre proprietà.

Art 50 Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra le aree pubbliche o aperte al pubblico devono adottare tutte le cautele atte ad evitare la caduta degli stessi .

Art 51 Recinzioni dei terreni confinanti con l'area pubblica

- 1 Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate , taglienti e/o fili spinati fino all'altezza di 2.30 Mt.

Art 52 Fumi ed esalazioni

- 1 Ogni fabbricato di civile abitazione, ogni officina laboratorio ed ogni altro edificio ove si pratica l'uso del fuoco in focolai, fornelli , stufe, fucine e simili e dove necessariamente , si sviluppi per mezzo di qualsiasi materia o prodotto naturale o artificiale una combustione, deve essere fornito di canne fumarie di tiraggio, a perfetta tenuta, per la fuoriuscita del fumo.
- 2 Le canne fumarie debbono essere prolungate fino al tetto dell'edificio, in maniera da superare la linea di colmo di questo.
- 3 Nel caso di tetti a livelli diversi di fabbricati comunque congiunti, le canne fumarie provenienti dal tetto più basso devono essere prolungate ad un livello superiore a quello del tetto più alto , in modo, comunque, da superare la linea di colmo di questo.
- 4 Ove, per impedimenti di carattere tecnico , non sia possibile osservare la norma di cui al comma precedente , le canne fumarie devono essere dotate di appositi depuratori, atti ad abbattere le emissioni e la fuliggine.
- 5 I soggetti, proprietari o detentori, degli immobili descritti al comma 1 sono obbligati a mantenere continuamente in buono stato e ripulire dalla fuliggine le canne dei camini.

Art 53 Protezioni in occasioni di lavori

- 1 I marmisti , i muratori , i pittori e/o i decoratori , nonché gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico , devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, pitture e smalti possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art 54 Detenzioni e deposito di materie infiammabili

- 1 Salvo quanto previsto dalla normativa speciale, è vietato detenere nella case di abitazione e nelle loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità

superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per tipo di locale e di esercizio.

Art 55 Divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni

1 Al fine di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) Usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi, gas e altre sostanze infiammabili al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- b) Far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate , in quelle a vegetazione arborea;
- c) Depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti e loro residui;
- d) Lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio.

Art 56 Uso delle risorse idriche

1. E' vietato l'uso dell'acqua delle reti idriche pubbliche per innaffiare orti e giardini.
2. Il Sindaco può regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche pubbliche, in occasione di eventi particolari quali gravi carenze idriche e/o parziale sospensione del servizio di erogazione da parte dell'Ente preposto.

Art 57 Campeggio abusivo

- 1 In tutto il territorio comunale è vietato il libero campeggio con l'ausilio di tende, roulotte, case mobili e simili .

Art 58 Segnalazione dei cantieri edili

- 1 In tutti i cantieri edili deve essere affissa in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati :
 - a) Committente dei lavori;
 - b) Professionista incaricato della direzione dei lavori;
 - c) Assuntore dei lavori se non " in economia" ;
 - d) Assistente del cantiere.

Art 59 Recinzione ed illuminazione dei cantieri stradali

1. Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella concessione edilizia. Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse , facilmente visibili e mantenute accese a cura del responsabile

del cantiere. La recinzione dovrà essere munita di porte apribili , che dovranno essere chiuse durante il periodo di sospensione dei lavori . Sono esentati dalla recinzione i titolari dei cantieri che :

- a) Svolgono lavori di limitata entità ;
- b) Svolgono lavori all'interno dei fabbricati;
- c) Ripristinino, con interventi di modesta entità , tinteggiature ed intonaci di facciate prospettanti sulla pubblica via ;
- d) Non via sia pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle persone.

Art 60 Scarico dei materiali, nettezza della strada

- 1 E' assolutamente vietato gettare , tanto dai ponti di servizio , che dai tetti o dall'interno delle case , materie di qualsiasi genere. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovranno essere adottate tutte le misure per evitare l'eccessivo sollevamento di polvere.

Art 61 Occupazione di suolo pubblico con cantieri edili

- 1 Al responsabile del cantiere , qualora debba occupare anche piccole porzioni di suolo pubblico, è fatto obbligo richiedere preventiva autorizzazione al Responsabile dell'Ufficio Tributi. L'occupazione del suolo pubblico deve avvenire secondo le modalità previste nell'art. 59 comma 1, inoltre all'interno degli spazi autorizzati è consentito depositare solo i materiali da costruzione, sabbia, ghiaia nonché le attrezziature .

Art 62 Trasporto di materiali di risulta e degli inerti

- 1 I materiali edili di risulta e gli inerti da demolizioni , devono essere trasportati immediatamente presso una discarica autorizzata.

Art 63 Ostruzione della sede stradale con macchine operatrici

- 1 Ai responsabili dei cantieri è fatto divieto di ostruire la sede stradale con macchine operatrici semoventi, carrelli elevatori,betoniere e pompe per il gettito del calcestruzzo. Le suddette operazioni, possono essere svolte previa autorizzazione del Comando Polizia Municipale.
- 2 Ai proprietari e/o conduttori di autocarri, autosnodati, autotreni, macchine operatrici, carrelli elevatori , betoniere semoventi e simili , è fatto divieto di lasciare in sosta i mezzi suddetti sulle strade urbane.
- 3 Sono esclusi dal divieto i proprietari e/o conduttori di autocarri, autosnodati, autoarticolati ed autotreni, per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di carico e scarico.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 64 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento , sono abrogati e cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili .

TITOLO VIII SANZIONI

ARTICOLO	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE
7/a	25 €	500 €	300 €	RIPRISTINO
7/b	25 €	500 €	300 €	RIPRISTINO
7/c	25 €	500 €	300 €	RIPRISTINO
7/d	25 €	500 €	150 €	
7/e	25 €	500 €	300 €	RIPRISTINO
7/f	25 €	500 €	500 €	
7/g	25 €	500 €	300 €	RIPRISTINO
7/h	25 €	500 €	200 €	RIPRISTINO
7/i	25 €	500 €	100 €	
7/j	25 €	500 €	300 €	
7/k	25 €	500 €	300 €	
7/l	25 €	500 €	300 €	
7/m	25 €	500 €	300 €	
7/n	25 €	500 €	100 €	
7/o	25 €	500 €	300 €	RIPRISTINO
7/p	25 €	500 €	150 €	
7/q	25 €	500 €	300 €	
7/r	25 €	500 €	300 €	
7/s	25 €	500 €	50 €	
8/a	25 €	500 €	150 €	
8/b	25 €	500 €	150 €	RIMOZIONE
8/c	25 €	500 €	150 €	
8/d	25 €	500 €	150 €	
8/e	25 €	500 €	150 €	RIMOZIONE
8/f	25 €	500 €	150 €	
8/g	25 €	500 €	150 €	RIMOZIONE
9/1	25 €	500 €	50 €	
9/2	25 €	500 €	150 €	
9/3	25 €	500 €	150 €	RISPRISTINO
9/4	25 €	500 €	150 €	RIPRISTINO
9/5	25 €	500 €	300 €	RIPRISTINO
9/6	25 €	500 €	150 €	RIMOZIONE
10/2/a	25 €	500 €	50 €	
10/2/b	25 €	500 €	200 €	
10/3	25 €	500 €	200 €	
10/4	25 €	500 €	200 €	
10/5	25 €	500 €	200 €	
10/6	25 €	500 €	300 €	
10/7	25 €	500 €	150 €	
10/8	25 €	500 €	150 €	
10/9	25 €	500 €	150 €	
10/10	25 €	500 €	150 €	
11/1	25 €	500 €	150 €	
11/2	25 €	500 €	150 €	
12/1	25 €	500 €	150 €	
13/1	25 €	500 €	150 €	
13/4	25 €	500 €	150 €	
14/1	25 €	500 €	150 €	

14/3	25 €	500 €	150 €	
ARTICOLO	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE
15/1/a	25 €	500 €	300€	
15/1/b	25 €	500 €	50 €	
15/1/c	25 €	500 €	300 €	
15/1/d	25 €	500 €	300 €	
16/1	25 €	500 €	50 €	
16/2	25 €	500 €	50 €	
16/3	25 €	500 €	50 €	
16/4	25 €	500 €	300 €	
16/5	25 €	500 €	50€	
17/1	25 €	500 €	160 €	RIPRISTINO
18/3	25 €	500 €	150 €	
22/1	25 €	500 €	300 €	RIPRISTINO
22/2	25 €	500 €	300 €	RIPRISTINO
22/3	25 €	500 €	300 €	RIMOZIONE
22/4	25 €	500 €	300 €	RIMOZIONE
23/1	25 €	500 €	300 €	
23/2	25 €	500 €	300 €	
23/3	25 €	500 €	300 €	
23/4	25 €	500 €	300 €	RIPRISTINO
24/1	25 €	500 €	200 €	RIMOZIONE
24/2	25 €	500 €	200 €	RIMOZIONE
25/1	25 €	500 €	150 €	
25/2	25 €	500 €	150 €	RIMOZIONE
25/3	25 €	500 €	150 €	RIMOZIONE
25/4	25 €	500 €	100 €	
25/5	25 €	500 €	100 €	RIMOZIONE
26/1	25 €	500 €	200 €	RIMOZIONE
26/2	25 €	500 €	200 €	RIPRISTINO
26/4	25 €	500 €	200 €	RIMOZIONE
27/3	25 €	500 €	100 €	
27/4	25 €	500 €	200 €	RIMOZIONE
28/2	25 €	500 €	300 €	
28/3	25 €	500 €	300 €	RIMOZIONE
28/4	25 €	500 €	300 €	
28/5	25 €	500 €	300 €	
28/6	25 €	500 €	300 €	
29/1	25 €	500 €	300 €	
29/2	25 €	500 €	300 €	
29/3	25 €	500 €	300 €	
29/4	25 €	500 €	150 €	
29/5	25 €	500 €	300 €	
29/7	25 €	500 €	300 €	
30/1	25 €	500 €	200 €	
30/2	25 €	500 €	200 €	
31/1	25 €	500 €	300 €	
32/1/a	25 €	500 €	300 €	SOSPENSIONE
32/1/b	25 €	500 €	300 €	SOSPENSIONE

32/2	25 €	500 €	160 €	SOSPENSIONE
32/3	25 €	500 €	300 €	SOSPENSIONE

ARTICOLO	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE
32/4	25 €	500 €	160 €	
33/2	25 €	500 €	300 €	SOSPENSIONE
34	25 €	500 €	160 €	SOSPENSIONE
35	25 €	500 €	300 €	SOSPENSIONE
36	25 €	500 €	150 €	SOSPENSIONE
37/1	25 €	500 €	100 €	
37/2	25 €	500 €	100 €	
38/1	25 €	500 €	100 €	
38/2	25 €	500 €	100 €	
39/2	25 €	500 €	100 €	
39/3	25 €	500 €	100 €	
39/4	25 €	500 €	100 €	
39/5	25 €	500 €	100 €	
39/6	25 €	500 €	100 €	
39/7	25 €	500 €	100 €	
40/1	25 €	500 €	150 €	
40/2	25 €	500 €	150 €	
40/3	25 €	500 €	150 €	
40/4	25 €	500 €	150 €	
40/5	25 €	500 €	150 €	
40/6	25 €	500 €	500 €	
40/7	25 €	500 €	500 €	
40/8	25 €	500 €	500 €	
40/9	25 €	500 €	150 €	
40/10	25 €	500 €	150 €	
40/11	25 €	500 €	150 €	
41/1	25 €	500 €	100 €	
42/1/a	25 €	500 €	150 €	
42/1/b	25 €	500 €	150 €	
42/1/c	25 €	500 €	150 €	
42/2	25 €	500 €	150 €	
42/3	25 €	500 €	150 €	
42/4	25 €	500 €	150 €	
42/5	25 €	500 €	300 €	
42/7	25 €	500 €	150 €	
43/1	25 €	500 €	160 €	
43/2	25 €	500 €	150 €	
46/1	25 €	500 €	100 €	
46/2	25 €	500 €	100 €	
46/3	25 €	500 €	150 €	
47/1	25 €	500 €	150 €	RIPRISTINO
47/2	25 €	500 €	150 €	RIPRISTINO
48/1	25 €	500 €	150 €	RIPRISTINO
48/2	25 €	500 €	150 €	RIPRISTINO
49/1	25 €	500 €	150 €	RIPRISTINO
49/2	25 €	500 €	150 €	RIPRISTINO
50	25 €	500 €	150 €	
51	25 €	500 €	150 €	RIPRISTINO

52/1	25 €	500 €	100 €	
ARTICOLO	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE
52/2	25 €	500 €	100 €	
52/3	25 €	500 €	100 €	
52/4	25 €	500 €	100 €	
52/5	25 €	500 €	100 €	
53	25 €	500 €	100 €	
54	25 €	500 €	150 €	
55/1/a	25 €	500 €	200 €	
55/1/b	25 €	500 €	200 €	
55/1/c	25 €	500 €	200 €	
55/1/c	25 €	500 €	200 €	
55/1/d	25 €	500 €	200 €	
56/1	25 €	500 €	100 €	
57	25 €	500 €	300 €	
58/1	25 €	500 €	300 €	
59/1	25 €	500 €	160 €	
60	25 €	500 €	160 €	
62	25 €	500 €	300 €	
63/1	25 €	500 €	300 €	
63/2	25 €	500 €	300 €	
63/3	25 €	500 €	300 €	